



**Servizio Bilancio
Servizio Studi**



Documento n. III - 2024

Nota di lettura al disegno di legge n. 832

Legge di stabilità regionale 2025-2027

XVIII Legislatura - 25 novembre 2024



Il Servizio Bilancio ed il Servizio Studi redigono note 1 di lettura sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio ed alle Commissioni di merito nonché sui documenti e sulle tematiche aventi rilievo finanziario o di merito trasmessi all'Assemblea, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi della stessa.

Servizio Bilancio
Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria:

- del Servizio Bilancio, tel. 091 7054542 - mail serviziobilancio@ars.sicilia.it;
- del Servizio Studi, tel. 091 7054752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it.

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO.....	3
PREMESSA.....	3
Box 1. Il contenuto tipico della legge di stabilità regionale.....	4
IL CONTENUTO DELLA MANOVRA FINANZIARIA.....	4
ANALISI DELL'ARTICOLATO.....	6
Articolo 1.....	6
Articolo 2.....	7
Box 2. Quadro normativo sull'attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale	7
Articolo 3.....	10
Articolo 4.....	12
Articolo 5.....	13
Articolo 6.....	13
Articolo 7.....	15
Articolo 8.....	17
Articolo 9.....	17
Articolo 10.....	19
Articolo 11.....	27
Articolo 12.....	28
Articolo 13.....	28
Articolo 14.....	29
Articolo 15.....	30
Articolo 16.....	31
Articolo 17.....	32
Articolo 18.....	33
Articolo 19.....	34
Articolo 20.....	35
Articolo 21.....	35

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	832
Titolo	Legge di stabilità regionale 2025-2027
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Bilancio
Relazione tecnica	Sì

PREMESSA

Il disegno di legge n. 832, recante la legge di stabilità regionale per il triennio 2025-2027, è stato presentato dal Governo all'Assemblea il 13 novembre scorso; il giorno stesso è stato assegnato alla Commissione Bilancio e contestualmente trasmesso alle Commissioni di merito per le parti di rispettiva competenza.

La legge regionale di stabilità sostanzia la manovra finanziaria della Regione rispetto alla legislazione vigente. Secondo il comma 4 dell'articolo 36 del d.lgs 118 del 2011 "la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto". Nello specifico, mentre le previsioni contenute nel disegno legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027 (n. 831) costituiscono la proiezione contabile del quadro normativo vigente nel triennio di riferimento, il disegno di legge di stabilità regionale 2025-2027 rappresenta, invece, sempre nel triennio, l'insieme delle correzioni normative e contabili da operare per ricondurre gli andamenti tendenziali della finanza pubblica e le politiche finanziarie nei diversi settori in cui opera l'amministrazione agli obiettivi programmatici fissati nel Documento di economia e finanza regionale 2025-2027 (approvato con ordine del giorno n. 255 il 17 settembre 2024 dall'ARS) e dalla relativa Nota di aggiornamento (approvata con l'ordine del giorno n. 257 del 13 novembre dall'ARS).

Secondo quanto disposto nell'allegato 4/1 del d.lgs. 118 del 2011, la presentazione da parte del Governo regionale del disegno di legge di stabilità regionale, così come per il disegno di legge di bilancio regionale, avviene entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio nazionale. L'esame dei due documenti - disegno di legge di bilancio e stabilità - è

svolto congiuntamente nell'ambito dell'apposita sessione parlamentare - della durata di quarantacinque giorni - la quale è preordinata all'approvazione della manovra finanziaria entro il 31 dicembre di ogni anno e al contestuale aggiornamento della proiezione contabile del quadro normativo.

Box 1. Il contenuto tipico della legge di stabilità regionale

Il punto 7 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che la legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Provvede, pertanto, per il medesimo periodo:

- alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetti, di norma, dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- alla rimodulazione, con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione nonché sugli esercizi successivi;
- alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione ed alle regolazioni quantitative rinviate dalle leggi vigenti alla legge di stabilità;
- all'introduzione di norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- alla definizione di norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno ovvero di impegni presi con lo Stato in sede di stipula di accordi in materia di finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti relativi al contenuto della legge di stabilità e, più in generale, al ciclo del bilancio si rinvia al documento n. 5/2022 del Servizio Bilancio (Il ciclo annuale della decisione di bilancio della Regione e le procedure parlamentari di approvazione dei documenti contabili) pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea.

Con gli eventuali disegni di legge collegati alla legge di stabilità possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio, sempre finalizzati ad attuare il DEFR, generalmente con contenuti relativi a specifici settori, senza dover sottostare alle regole sul contenuto tipico della legge di stabilità.

IL CONTENUTO DELLA MANOVRA FINANZIARIA

La legge di stabilità regionale per il triennio 2025-2027 prevede politiche finanziarie per un ammontare complessivo pari ad euro 594.821.064 per l'esercizio finanziario 2025, ad euro 380.454.990 per il 2026 e ad euro 2.029.397.678 per il 2027.

Tab 1. Politiche finanziarie attuate dalle ultime leggi di stabilità e del DDL Stabilità 2025-2027 (valori in euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
L. Stabilità 2022-2024	861.648.730	435.273.771	1.131.508.984			
L. Stabilità 2023-2025		487.142.902	381.346.461	1.071.673.655		
L. Stabilità 2024-2026			836.012.055	770.357.489	1.854.877.586	
DDL Stabilità 2025-2027				594.821.064	380.454.990	2.029.397.678

Fonte: proprie elaborazioni

Come si evince dalla precedente tabella di confronto con le precedenti leggi di stabilità varate dall'Assemblea regionale siciliana, il presente disegno di legge di stabilità presenta effetti finanziari per il primo anno – il 2025 – inferiori rispetto agli effetti finanziari delle politiche finanziarie varate per il 2022 e il 2024 dalle rispettive leggi di stabilità, ma superiori invece alla legge di stabilità varata per il 2023. Risalta, invece, il dato relativo al terzo anno del triennio – il 2027 – che presenta effetti finanziari superiori rispetto agli effetti prodotti dai precedenti analoghi documenti.

In generale, la manovra finanziaria definita dal disegno di legge in questione riguarda, quindi, un ammontare di risorse che corrispondono, nell'esercizio finanziario 2025, al 2,79% del totale complessivo per il medesimo anno di cui al bilancio regionale, secondo quanto proposto dal Governo con il disegno di legge di bilancio regionale (DLBR 831), che ammonta ad euro 21.320.178.387.

Negli esercizi finanziari 2026 tale percentuale si riduce all'1,88%, per poi aumentare notevolmente nel 2027 a 10.20%.

La seguente tabella propone un prospetto di sintesi degli interventi e delle coperture operate con il disegno di legge di stabilità regionale.

Tab. 2. Sintesi effetti finanziari del disegno di legge di legge di stabilità 2025-2027

	2025	2026	2027
INTERVENTI	594.821.064	380.454.990	2.029.397.678
MAGGIORI SPESE	594.821.064	380.454.991	2.029.397.679
<i>Aumento fondo speciale di parte corrente (art. 19 - cap. 215704)</i>	21.477.165	0	279.434.422
Nuove autorizzazioni di spesa	137.149.724	70.241.277	574.817.366
Rifinanziamento o riprogrammazione di precedenti autorizzazioni di spesa	436.194.175	310.213.714	1.175.145.890
COPERTURE	594.821.064	380.454.990	2.029.397.678
MAGGIORI ENTRATE	7.000.000	0	0
MINORI SPESE	587.821.064	380.454.991	2.029.397.679
<i>Riduzione fondo speciale di parte corrente (art. 19 - cap. 215704)</i>	0	71.712.151	0
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa	176.756.078	204.092.478	6.232.543
Riduzione fondi riserva	401.064.986	27.650.361	2.023.165.135
<i>di cui: fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore (cap. 215744)</i>	0	2.305.000	2.305.000
<i>fondo accantonamento risorse da destinare con legge di stabilità regionale (cap. 215733)</i>	401.064.986	25.345.361	2.020.860.135

Fonte: proprie elaborazioni da ddl stabilità 2025-2027

ANALISI DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

L'articolo in commento prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la promozione e l'attrazione degli investimenti, il cui ruolo sarà promuovere e incrementare l'attrattiva del territorio siciliano per gli investimenti privati nazionali e internazionali, al fine di creare nuove opportunità lavorative.

L'Agenzia è costituita quale **ente pubblico non economico**, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza della Presidenza della Regione Siciliana.

All'Agenzia vengono affidati i seguenti **compiti**:

- elaborare strategie per promuovere gli investimenti privati;
- divulgare le agevolazioni e le misure di sostegno agli investimenti privati nel territorio siciliano;
- offrire assistenza tecnica qualificata agli investitori;
- promuovere conferenze di servizi, attività di coordinamento, collaborazione e raccordo tra gli enti pubblici della Regione aventi competenza per l'attrazione di investimenti e tra tali enti e altri soggetti privati interessati alla promozione degli investimenti;
- valutare l'impatto degli investimenti sul tessuto economico-sociale della Regione.

Gli organi dell'Agenzia sono: il **consiglio di Amministrazione**, composto da tre componenti designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per le attività produttive e dall'Assessore regionale dell'economia, **il direttore** ed **il revisore unico**, designato dal Presidente della Regione.

Al Presidente della Regione compete stabilire **con proprio decreto**, previa proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive e dell'Assessore regionale dell'economia, **la disciplina dell'organizzazione, delle competenze degli organi e del funzionamento dell'Ente**.

Comma 3: stabilisce che il funzionamento dell'Agenzia viene assicurato:

a) al momento della costituzione: dai trasferimenti iniziali della Regione siciliana. L'Agenzia **può**, peraltro, **avvalersi a titolo gratuito** di locali, arredi, sistemi informativi e personale **dell'Amministrazione regionale**;

b) successivamente: dalle risorse stanziare annualmente dal bilancio della Regione Siciliana, anche attraverso specifici fondi dedicati all'attrazione degli investimenti; da

contributi di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali; dalle entrate derivanti da attività di consulenza, servizi offerti e progetti di cooperazione internazionale.

Comma 6: autorizza per ogni esercizio finanziario del triennio 2025-2027 la spesa di 1 milione e 700 mila euro per il funzionamento dell'Agencia.

Criticità: si osserva che la norma dispone che l'Agencia abbia una mera facoltà, e non un obbligo, di avvalersi a titolo gratuito del personale dell'Amministrazione regionale. Nel prevedere, dunque, **la possibilità per l'Agencia di dotarsi di personale non esclusivamente regionale** e, quindi, di personale proprio, **la disposizione non specifica però il trattamento giuridico ed economico di tale personale né chiarisce le modalità di reclutamento di detto personale.**

Tali previsioni sarebbero opportune al fine di adeguare la disposizione all'articolo 97, comma 4, Cost., che reca il **principio costituzionale del pubblico concorso** per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni e che ha trovato attuazione per il tramite dei principi previsti dal D.lgs. n. 165 del 2001. **Il rispetto di detti riferimenti normativi andrebbe specificato onde non ingenerare dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della disposizione.**

Articolo 2

Dalla relazione illustrativo al DDL in esame si evince che l'intervento normativo è giustificato in ragione della circostanza che, a seguito del passaggio dalla modalità di versamento a mezzo modello F24 alla modalità di versamento in modo virtuale con modello F23, la Regione siciliana ha registrato una significativa riduzione del gettito di sua spettanza. Pertanto, la finalità della disposizione in esame è quella di favorire l'attribuzione alla Regione Siciliana del gettito derivante dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per la parte ad essa spettante in base alle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria (DPR 26 luglio 1965, n. 1074) e in attesa che trovi esecuzione l'Accordo Stato - Regione in materia di finanza pubblica del 19 dicembre 2018, punto 6.

Sul punto si rinvia alla Tab 4. del Documento n. 8 - 2024 "Nota di lettura al disegno di legge n. 831" a cura del Servizio Bilancio dell'Assemblea, nel quale, da una ricostruzione della serie storica sull'andamento dell'imposta di bollo, si evince come le previsioni per gli anni 2025-2027 siano in diminuzione se raffrontate con il biennio 2021- 2022.

Box 2. Quadro normativo sull'attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale

Allo scopo di una più agevole comprensione della questione, che afferisce ai complessi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Siciliana in forza dell'attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale, è opportuno richiamare il seguente quadro normativo essenziale.

L'articolo 2, lettera b) del DPR n. 1074 del 1965 (il quale reca le norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria), così come modificato nel 2016, stabilisce che ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto, spettano alla Regione *"i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali [quindi quelle diverse dalle entrate tributarie disciplinate in modo specifico dalle lettere a) e a-bis) del medesimo articolo 2 come aggiunte nel 2018] riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime"*. Nell'ambito delle entrate tributarie erariali di cui alla disposizione appena citata che sono, quindi, di spettanza della Regione sono ricomprese anche quelle derivanti dal gettito dell'imposta di bollo disciplinata dal DPR n. 642 del 1972 (disciplina dell'imposta di bollo) cui fa riferimento la disposizione in esame del DDL di stabilità.

A sua volta, l'articolo 4 delle predette norme di attuazione dello Statuto speciale del 1965, rimasto invariato rispetto alla sua formulazione originaria, prevede che *"nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione"*. Giova ricordare che l'interpretazione della disposizione in questione, in combinato disposto con l'originaria formulazione dell'articolo 2 dello stesso DPR del 1965, ha dato origine ad un significativo e complesso contenzioso costituzionale tra lo Stato e la Regione (sentenze nn. 71, 81, 116 del 1973; sentenze nn. 111 e 138 del 1999; sentenza n. 116 del 2010; sentenze n. 89 e 155 del 2015) avente ad oggetto il criterio in base al quale individuare il sistema di riparto con lo Stato del gettito dei tributi erariali di spettanza della Regione. Si tratta della contrapposizione tra il criterio più restrittivo di "territorialità della riscossione" in forza del quale spetterebbero alla Regione solo i tributi riscossi nel territorio regionale o quello, evidentemente più estensivo, "della capacità fiscale che si manifesta nel territorio della Regione" e che consente di attribuire alla Regione il gettito delle entrate tributarie riscosse fuori dal territorio regionale ma i cui presupposti si siano manifestati all'interno del territorio siciliano (secondo un modello già delineato dall'articolo 37 dello Statuto speciale e dall'articolo 7 delle predette norme di attuazione, con specifico riferimento alle spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella Regione, che la Corte costituzionale ha ritenuto però di carattere eccezionale rispetto al criterio generale di territorialità).

Con le modifiche delle norme di attuazione del 1965 in tema di rapporti finanziari intervenute con il **.lgs. 11 dicembre 2016, n. 251** e con il **D.lgs. 25 gennaio 2018, n. 16** i profili problematici sono stati in parte risolti. Tanto che con l'**Accordo di finanza pubblica del 19 dicembre 2018, al punto 5**, si è previsto che *"lo Stato e la Regione Siciliana concordano di aggiornare e approvare le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria entro il 30 settembre 2019, con effetti a partire dall'anno 2020, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria"*.

Con specifico riferimento alle modalità di attribuzione dell'imposta di bollo, cui si riferisce la disposizione in esame del presente DDL di stabilità, lo Stato e la Regione al **punto 6 del predetto Accordo di finanza pubblica del 19 dicembre 2018** avevano stabilito che *"lo Stato e la Regione si impegnano ad individuare modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo che garantiscano la neutralità finanziaria nel passaggio dal versamento mediante F24 al versamento mediante F23, tenendo conto dell'andamento del gettito, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessaria"*.

I suddetti punti 5 e 6 del predetto Accordo di finanza pubblica sono rimasti allo stato inattuati.

Per conseguire le predette finalità, il secondo comma della disposizione prevede un meccanismo premiale da riconoscere agli enti gestori, ossia soggetti che esercitano attività bancaria, finanziaria e assicurativa e applicano l'imposta di bollo sugli atti di cui all'art. 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Gli atti individuati dalla disposizione appena richiamata sono gli estratti conto, i rendiconti e le altre comunicazioni periodiche alla clientela, emessi in relazione a conti correnti, libretti di risparmio e altri prodotti finanziari, attivati presso filiali, sportelli, agenti o altre unità operative aventi sede nel territorio regionale.

La misura premiale prevista consiste nel riconoscere ai suddetti enti gestori, che eseguono il pagamento dell'imposta in questione con modalità tali da far conseguire il gettito direttamente alla Regione Siciliana, un certificato di avvenuto versamento dell'imposta di bollo a favore della Regione, nonché il diritto di utilizzare nelle comunicazioni istituzionali, anche a fini evidentemente reputazionali, un marchio attestante il possesso di detto certificato, che ha validità annuale.

Il terzo comma prevede, al fine di agevolare il conseguimento della certificazione, la pubblicazione, in una sezione dedicata del sito internet dell'Assessorato dell'Economia, **delle regole operative per il versamento diretto dell'imposta di bollo** e l'elenco, a fini di pubblicità, dei gestori che hanno ottenuto il certificato in questione.

Il quarto comma riconosce all'Assessore dell'Economia la facoltà di stipulare accordi con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti gestori.

Infine, il quinto comma prevede la clausola di neutralità finanziaria sancendo che le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Si osserva che con la disposizione in esame la Regione, in assenza dell'attuazione di quanto previsto al predetto punto 6 dell'Accordo di finanza pubblica del 2018, sta intervenendo in modo unilaterale, con riferimento ad una materia cui si applica il sistema pattizio delle norme di attuazione dello Statuto, per ovviare al minor gettito che le deriva dall'imposta di bollo (tributo erariale di sua spettanza) in forza del passaggio dalla modalità di versamento a mezzo modello F24 alla modalità di versamento in modo virtuale con modello F23.

In particolare, con la disposizione in esame la Regione intende individuare unilateralmente delle regole operative, comprese quelle relative alle modalità di versamento con metodo alternativo ai modelli F24 e F23 previsti dalla normativa statale, che consentano agli enti gestori il versamento diretto alla Regione dell'imposta in questione.

Sempre unilateralmente, la Regione intende stabilire a quali atti tra quelli cui si applica l'imposta in questione (ossia quelli previsti all'art. 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972) detta modalità di versamento diretto alla Regione potrà essere applicata.

Si osserva, altresì, che il quarto comma risulta formulato in modo alquanto generico, sicché sarebbe opportuno specificare la tipologia di accordi o protocolli di intesa con le associazioni di categoria cui può fare ricorso l'Assessorato.

Si osserva che, benché la disposizione in commento istituisca una nuova forma di procedura certificativa, seppur soltanto per finalità reputazionali, non viene specificato se a tale nuova attività amministrativa la Regione provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Si osserva, altresì, che in ogni caso la suddetta clausola di neutralità finanziaria non appare supportata da idonea dimostrazione da parte di una relazione tecnica, come pure richiesto dall'articolo 17, comma 6, della legge n. 196 del 2009. Com'è noto, la disposizione in parola trova applicazione anche con riferimento alle Regioni in forza del richiamo operato dal comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009, sicché il predetto articolo 17 funge da parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e la sua violazione contrasta con l'obbligo di esatta quantificazione e copertura degli oneri recati dalle leggi di spesa, come richiesto dal comma 3 dell'articolo 81 Cost.

Articolo 3

La disposizione in commento proroga la misura di agevolazione prevista in origine dall'art. 28, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16. Con tale disposizione, infatti, il legislatore regionale aveva stabilito, in considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva previsto dalla legge regionale n. 16 del 2015 e ss.mm.ii, di non procedere all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza fosse stabilita tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021, purché il versamento della tassa automobilistica venisse effettuato entro il 30 novembre 2022. La disposizione in parola era volta a supplire a tutte le inefficienze del sistema di riscossione e di favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica e del Pubblico Registro Automobilistico, nonché ad evitare l'aumento dei contenziosi.

Si rammenta, per ragioni di completezza, che il termine per il pagamento previsto dalla citata norma è stato successivamente prorogato al 28 febbraio 2023 (con l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 18 del 2022) e poi al 30 aprile 2023 (con l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2023).

Da ultimo, l'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2024, recante legge di stabilità regionale per il 2024-2026, ha riproposto la misura agevolatrice stabilendo che non si procedesse all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza fosse stabilita tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2022, purché il versamento venisse effettuato entro il 30 giugno 2024. In tale disposizione si è inoltre esteso l'ambito di applicazione della misura agevolativa, ampliando il periodo di riferimento dell'obbligazione tributaria fino al 31 dicembre 2022 (nella precedente versione della misura il termine era il 31 dicembre 2021).

Con la disposizione in commento, impiegando sempre la precedente tecnica normativa, si stabilisce che non si applicano le sanzioni e gli interessi per i pagamenti

della tassa automobilistica la cui scadenza fosse stabilita tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, purché il versamento venga effettuato entro il 30 aprile 2025. Anche in questo caso viene individuato non solo un nuovo termine finale entro cui disporre il versamento (il 30 aprile 2025) ma viene altresì ampliato ulteriormente l'ambito di applicazione dell'agevolazione, estendendo il periodo di scadenza dell'obbligazione tributaria concernente il pagamento della predetta tassa al 31 dicembre 2023.

Dalla relazione illustrativa al DDL in esame si evince che la misura è stata ulteriormente riproposta in ragione del positivo riscontro della stessa, avendo favorito l'incremento della "riscossione spontanea" da parte dei contribuenti. Si evince, altresì, dalla medesima relazione che la sua riproposizione sino al periodo di imposta del 31 dicembre 2023 (in luogo di quello precedentemente previsto del 31 dicembre 2022) consentirà, se accompagnata dall'adesione spontanea dei contribuenti, di evitare l'imminente iscrizione a ruolo per gli omessi versamenti in relazione ai periodi d'imposta oggetto dalla misura di agevolazione.

Si osserva che manca invero, come espressamente dichiarato dalla medesima relazione, non solo una proiezione del gettito che si stima potrà derivare dalla proroga della misura agevolatrice, ma trattandosi di misura già realizzata negli anni precedenti anche una quantificazione delle risorse effettivamente recuperate sino ad ora. Detta quantificazione appare utile anche in ragione della circostanza che l'agevolazione in questione esime i contribuenti che vi aderiscono dal pagamento delle sanzioni e degli interessi che, in ultima analisi, rappresentano una minore entrata per la Regione: dovrebbe pertanto essere dimostrato che tale minore entrata, in termini di sanzioni e interessi, venga effettivamente compensata da una elevata adesione spontanea dei contribuenti alla suddetta misura di agevolazione, che altrimenti non vi sarebbe.

Invero, dalla documentazione allegata al DDL 831 recante "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027*" e dalla ricostruzione della serie storica del Servizio Bilancio dell'Assemblea al Documento n. 8 - 2024 "Nota di lettura al disegno di legge n. 831" (Tab. 5, pag. 12, "Entrate per la tassa automobilistica. Stanziamenti a consuntivo 2021-2024, LBR 2024 e DDLVR 2025-2027") è possibile ricavare l'andamento del gettito derivante dalla tassa in questione e si evince che "dopo un picco di entrate registrate a consuntivo nel 2023, le stime per il 2025 e gli anni successivi sono inferiori".

Pertanto, si chiede al Governo regionale di confermare la predetta ricostruzione e di fornire una, seppur tendenziale, stima degli effetti finanziari che potranno essere prodotti dalla sua reiterazione.

Articolo 4

Comma 1: autorizza per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di **20 milioni di euro** per realizzare **interventi in conto capitale** necessari a far fronte allo stato di crisi ed emergenza idrica in agricoltura.

Le modalità di attuazione del finanziamento sono disciplinate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Si segnala l'atipicità e la problematicità di tale ultima disposizione, innanzitutto perché l'attuazione della norma è demandata a un decreto del Dirigente generale anziché ad un Decreto dell'Assessore.

Inoltre, i pareri espressi dalle commissioni dell'ARS costituiscono atti di indirizzo politico rivolti al Governo o ai singoli assessori al ramo: non possono pertanto essere inseriti in un procedimento amministrativo come atti endoprocedimentali, quale si configura il caso di specie in quanto rivolto a un atto del Dirigente generale.

Clausola di salvaguardia comunitaria: la norma prevede che gli aiuti siano erogati in esenzione, nel rispetto del regolamento UE 2022/2472 della Commissione che, al capo III agli artt. 14-61, individua alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno.

Comma 2: stanziava la spesa di **1,5 milioni di euro** per erogare **contributi a favore dei Consorzi di bonifica**, al fine di consentire loro di definire le progettazioni di opere e interventi con finalità irrigue e di bonifica.

L'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con proprio decreto, determina le modalità di ripartizione delle risorse fra i vari Consorzi.

Comma 3: autorizza la spesa di **10 milioni di euro** per la realizzazione di interventi di **manutenzione straordinaria di opere idriche** da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica conseguente allo stato di calamità naturale da siccità severa, che ha colpito l'intero territorio della Regione.

Comma 4: prevede la spesa complessiva di **1,5 milioni di euro**, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per **l'attuazione di alcuni articoli della legge regionale n. 33 del 1997**, relativa alla protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, in particolare, secondo quanto riportato nella relazione del governo al ddl, **anche per:** controllo numerico ed abbattimenti selettivi; inanellamento; indennizzi da danni arrecati alle colture; pianificazione e definizione dei calendari venatori, con il necessario supporto di studi ed osservazioni; vigilanza venatoria.

Le somme saranno ripartite tramite un decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale.

Comma 5 dispone, per la gestione dei **centri di recupero e soccorso della fauna selvatica**, una spesa di **70.000 euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (Missione 16, Programma 2).

Comma 6: autorizza la spesa di **5 milioni di euro**, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per interventi sulla viabilità rurale (di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2024) a cura dell'Ente di Sviluppo agricolo: si tratta di interventi che non possono essere finanziati con le risorse extraregionali relative all'agricoltura di cui al Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Siciliana.

Criticità: Nel complesso, la disposizione non appare sufficientemente dettagliata relativamente agli interventi da realizzare e, pertanto, potrebbe risultare **violato il principio di legalità in senso sostanziale. A tal fine andrebbero indicati principi e criteri in base ai quali finanziare gli interventi.**

Articolo 5

La disposizione in commento prevede, come già previsto dall'articolo 28, comma 2 della legge regionale del 18 novembre 2024, n. 28 per l'esercizio finanziario 2024 un contributo straordinario a favore delle aziende vitivinicole per l'esercizio finanziario del 2025, con un importo complessivo di **12,5 milioni di euro**, per fronteggiare i danni causati **dall'emergenza fitosanitaria**.

A causa dell'emergenza epidemica da Plasmopara viticola, dunque, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea è autorizzato a erogare i contributi a favore delle aziende agricole per l'anno finanziario 2025.

Si tratta di contributi integrativi di quelli già previsti dal legislatore nazionale all'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9 ottobre 2023, n. 136) e seguono i criteri di assegnazione previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 istitutivo del Fondo di solidarietà nazionale.

Le **modalità di attuazione** di questo intervento saranno stabilite da un **decreto dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca mediterranea**.

Articolo 6

La disposizione in commento **abroga** l'articolo 42 della l.r. 3 del 2024 (Collegato alla legge di stabilità 2024/2026) e, contestualmente, **ne riproduce** sostanzialmente la **rubrica e il contenuto salvo che per talune modifiche** al primo comma.

Difatti, già in occasione del detto collegato alla legge di stabilità, il legislatore regionale aveva adottato disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del

SSR prevedendo incentivi fino a diciottomila euro lordi annui per i medici già in servizio presso i presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie provinciali che presentano maggiori mancanze di personale, con esclusione di quelli ricadenti nelle città metropolitane. Il medesimo incentivo veniva accordato anche ai **medici neoassunti**. Era, infine, affidata a un decreto assessoriale la determinazione dei criteri per l'attribuzione del beneficio economico secondo un ordine di priorità stabilita dalla disposizione di legge e teso a privilegiare le specializzazioni e i presidi con maggiori criticità.

Rispetto all'articolo che si abroga, **la nuova formulazione**, da un lato, esclude dall'ambito normativo della disposizione i presidi ricadenti **"nelle città capoluogo"** (e non più quelli insistenti nelle "città metropolitane") e, dall'altro, specifica la **natura giuridica dell'incentivo economico** definendolo un "indennizzo forfettario di natura transitoria delle spese sostenute per l'alloggio e il trasporto".

Quanto al primo profilo di novità, la *ratio* è da rinvenirsi nella volontà politica di ampliare l'applicabilità territoriale delle misure incentivanti escludendo solo le grandi città, dove le carenze sono minime, e non tutte le aree metropolitane. In tal senso, infatti, la formulazione iniziale rischiava di escludere presidi ospedalieri "di provincia" in grave mancanza di personale.

Il secondo intervento di riforma, invece, risponde all'esigenza del Governo regionale di adeguarsi ai rilievi formulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al primo comma dell'articolo 42, l.r. 3 del 2024, secondo cui *"il (...) riconoscimento economico non risulta compatibile con l'attuale sistema di determinazione dei trattamenti economici previsto dalla contrattazione collettiva - a cui è riservata la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici contrattualizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 165 del 2001 - che non contempla la possibilità di erogare benefici al di fuori della cornice definita dalla stessa contrattazione nazionale e da quella integrativa, quest'ultima a valere sui fondi per il trattamento accessorio."* Limitando, dunque, il beneficio economico ad un **indennizzo transitorio** legato alle **spese di trasporto e alloggio** verrebbero superati i profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. I, Cost., *sub specie* di ordinamento civile.

Criticità: dal punto di vista del *drafting*, l'abrogazione dell'intero articolo 42 della legge n. 3 del 2024 appare eccedente rispetto al risultato che intende raggiungere dal momento che sarebbe stata sufficiente la mera modifica del comma 1.

Si segnala, inoltre, l'ambiguità della disposizione di cui al comma 3 il quale, riproducendo la norma abroganda, prevede che *"Per la medesima finalità l'incentivo di cui al comma 2 può essere attribuito, altresì, al personale medico di nuova assunzione, allo scopo di far fronte alle gravi carenze di organico e di ridurre il ricorso alla esternalizzazione delle funzioni"*.

Va rilevato, infatti, che tale formulazione nulla dice in relazione **alla sede di servizio** dei medici neoassunti ma si limita a richiamare la finalità perseguita dal comma 2 (*id est* “*garantire la funzionalità dei medesimi presidi*”) e ad aggiungere l’ulteriore scopo di fronteggiare le carenze di organico e diminuire il ricorso all’esternalizzazione di funzioni.

In seguito ai rilievi del MEF, la questione non può dirsi meramente terminologica: infatti, il beneficio economico di che trattasi, come visto, deve avere la propria causa nel ristoro delle spese sostenute dai professionisti del SSR per lavorare presso sedi disagiate o, comunque, non insistenti nel territorio urbano delle città capoluogo. **La natura giuridica indennitaria del c.d. incentivo ne determina la transitorietà e, quindi la compatibilità con l’art. 117, comma 2, lett. I, Cost.**

Dall’attuale formulazione del comma 3, invero, non si evince con certezza che i medici neoassunti, destinatari della misura di favore, prestino servizio presso le medesime sedi del comma 2, ovvero, quelle per cui l’indennizzo forfettario ha ragion d’essere.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo in ordine al fatto che i medici di nuova assunzione cui spetta l’indennizzo siano quelli che, all’atto dell’immissione in ruolo, optino ovvero non rinuncino a prestare servizio presso sedi “periferiche.”

Articolo 7

L’articolo 7 concerne i trasferimenti agli enti locali.

Il comma 1 reca la determinazione dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo per la spesa corrente dei comuni, quantificato per il triennio 2025/2027 in 350.000.000 euro annui, con un incremento quindi rispetto alla precedente legge di stabilità che prevedeva per gli anni 2024, 2025 e 2026 un trasferimento rispettivamente di 298.130.000, 334.300.000 e 340.300.000 euro.

Il comma 2 reca la determinazione dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo per la spesa corrente dei liberi consorzi comunali, quantificato per il triennio 2025/2027 in 108.000.000 euro annui; la precedente legge di stabilità prevedeva per gli anni 2024, 2025 e 2026 un trasferimento rispettivamente di 103.500.000, 108.500.000 e 113.500.000 euro.

Il comma 3 reca la determinazione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per investimenti dei comuni, quantificato in 115.000.000 di euro per il 2025 e in 31.000.000 di euro per gli anni 2026 e 2027, con una dotazione uguale a quella di cui precedente legge di stabilità.

La seguente tabella, rappresenta gli stanziamenti finali 2021-2024 dei capitoli movimentati dai primi tre commi appena esposti e le previsioni definitive per gli anni 2025-2027 considerati gli effetti del disegno di legge in esame.

Tab. 3 Dati sugli stanziamenti dei capitoli di trasferimento agli enti locali di cui ai commi 1-3 dell'articolo 7 del DDLS n. 832

Capitolo	Descrizione	STANZIAMENTI FINALI				DDLS 2025-2027		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
191301	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI COMUNI.	320.337.173	310.394.272	403.397.578	318.986.894	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	di cui effetti DDLS 2025-2027							350.000.000
191302	CONTRIBUTO DI PARTE CORRENTE IN FAVORE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI	97.950.000	98.500.000	98.500.000	103.500.000	108.000.000	108.000.000	108.000.000
	di cui effetti DDLS 2025-2027					4.500.000		108.000.000
590402	FONDO PER INVESTIMENTI DEI COMUNI	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	31.000.000	31.000.000
	di cui effetti DDLS 2025-2027					84.000.000		31.000.000

Fonte: DDLS 2025-2027 e SCORE

Il comma 4 concerne la disciplina del trasferimento a ciascun comune delle quote del fondo regionale per la spesa corrente e sostituisce il comma 4-bis della legge regionale n. 5/2014 al fine di adeguarlo alle previsioni dell'ultima legge di stabilità regionale; in particolare, si rinvia ai nuovi termini previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2024 (20 aprile per il trasferimento delle prime tre trimestralità e 31 ottobre per la rimanente parte).

Il comma 5 destina per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 1.300 migliaia di euro, quale riserva sul fondo regionale per la spesa corrente dei comuni, per far fronte alle emergenze finanziarie degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto negli anni finanziari 2014-2021; il contributo è dato in ragione del costo di ogni dipendente che, secondo i parametri del decreto del Ministero dell'Interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, risulti in soprannumero. Nella relazione al disegno di legge, si specifica che, sulla base della normativa vigente, i beneficiari dell'intervento sono i comuni di Cassaro, Militello Rosmarino, Mirabella Imbaccari, Riesi e Tortorici. Tale riserva è stata prevista per la prima volta con l'articolo 8-bis della legge regionale n. 9/2015, cui rimanda anche il comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13/2022, a sua volta richiamato dal testo in commento; si rammenta che l'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2023 è intervenuto quale interpretazione autentica del predetto articolo 8-bis al fine di chiarire che condizione per ricevere il contributo è che la dichiarazione dello stato di dissesto sia avvenuta tra gli anni 2014/2021 e non il permanere in tale stato alla data di erogazione del contributo stesso.

Il comma 6 riserva 550 migliaia di euro, a valere sul fondo regionale per la spesa corrente dei comuni, a favore delle Unioni dei comuni richiamando quanto previsto dalla

legge di stabilità per il 2023 (commi 25 e 26 della legge regionale n. 2/2023). In particolare, quale compartecipazione regionale a quelli statali, i contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti; il citato comma 26 prevede poi che i contributi regionali e nazionali sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

Articolo 8

La disposizione aggiorna la tabella sugli oneri istruttori previsti dal comma 3 dell'art. 91 della legge regionale 2015, n. 9, incrementando i relativi importi per equipararli a quelli previsti dalla disciplina nazionale.

Introduce, inoltre, oneri istruttori per alcune tipologie di procedure, non precedentemente previsti dalla normativa regionale, determinandone l'importo in proporzione al valore del progetto e dell'investimento.

Dalla disposizione in commento scaturiscono maggiori entrate sui pertinenti capitoli di bilancio per un importo stimato di circa **400.000,00** euro.

Articolo 9

L'articolo consta di due commi:

il primo interviene sulla legge regionale n. 15/2005, che disciplina la pianificazione delle aree demaniali marittime;

il secondo prevede una somma da destinare a interventi di rigenerazione urbana, inserendo un nuovo articolo alla legge n. 19/2020.

Comma 1

Introduce alcuni nuovi commi all'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2005, che già prevede **che le attività e le opere consentite sul demanio marittimo possano essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM), approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Tale strumento di pianificazione consente di affidare la gestione del demanio marino regionale ai comuni, mentre il demanio regionale affidato in concessione diretta ai comuni non è oggetto di PUDM, unitamente ad altre aree demaniali di competenza di altre amministrazioni o ricadenti in parchi e riserve naturali.**

Le novelle sono volte, anzitutto, a prevedere che il **Dipartimento dell'ambiente provveda alla redazione del Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio**

marittimo, in modo da dotarsi di una pianificazione organica e digitale, autorizzando per tale finalità la somma di **1.500.000,00 euro**.

Inoltre, si interviene su alcuni aspetti procedurali di approvazione del Piano da parte dei Comuni, in particolare distinguendo (ai commi 6 e 7) i comuni nei quali il PUDM sia stato approvato dal Consiglio comunale, che sono tenuti ad avviare le procedure di VAS entro trenta giorni e i comuni che non hanno ancora provveduto all'approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale. In quest'ultimo caso, dal tenore del nuovo comma 7 parrebbe evincersi che il **Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo sostituirà la pianificazione comunale**.

Il nuovo comma 8 prevede poi che i i comuni possono proporre annualmente modifiche e integrazioni al Piano regionale nel rispetto delle previsioni della legge regionale 29 novembre 2005, n.15, così garantendo la partecipazione degli enti locali all'aggiornamento del predetto strumento di pianificazione.

Si rammenta che, in relazione PUDM la Corte costituzionale ha affermato che *"Tali piani svolgono dunque un'essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, garantendone tra l'altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari, attraverso la destinazione di una quota di spiaggia libera pari, secondo quanto previsto dalla stessa legge reg. Siciliana n. 15 del 2005, al cinquanta per cento del litorale. Inoltre, non è senza significato che la giurisprudenza amministrativa attribuisca alla valutazione ambientale strategica (VAS), cui i PUDM sono preventivamente sottoposti, anche la funzione di ponderare gli effetti sul paesaggio che l'attività antropica oggetto di pianificazione può comportare (TAR Toscana, sezione prima, sentenza 28 dicembre 2016, n. 1874; TAR Marche, sezione prima, sentenza 6 marzo 2014, n. 291)"* (sentenza n. 108 del 2022).

Vista, quindi, l'importanza degli strumenti di pianificazione in parola, **appare consigliabile una riformulazione del comma 7 che chiarisca meglio gli effetti che il Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo assume nei confronti dei comuni che non si sono ancora dotati dei PUDM**, anche in relazione alla complessa disciplina allo stato prevista dai vigenti commi 2, 2-bis e 3, della legge regionale n. 15 del 2005 e che la previsione del comma 7 in parola, se interpretata nel senso anzidetto, parrebbe derogare in relazione ai comuni che non abbiano ancora avviato il procedimento di adozione dei PUDM.

Si osserva, inoltre, **che manca una disciplina, anche essenziale, in ordine al procedimento di adozione del Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo**.

Si segnala, che **appare poco chiara e generica sotto il profilo tecnico l'espressione** utilizzata al comma 5, laddove si prevede che entro 15 giorni dall'approvazione della legge, **l'Assessorato "definisce il monitoraggio" sullo stato di redazione dei PUDM.**

Sotto il profilo del drafting, si rammenta che trattandosi di una novella l'espressione "dall'entrata in vigore della presente legge" presente nei nuovi commi 5, e 6 fa riferimento alla legge novellata, ossia la legge regionale n. 15 del 2005 e non alla legge regionale di prossima approvazione, sicché è tecnicamente non corretta onde per cui si suggerisce di sostituire con la frase "dall'entrata in vigore del presente comma".

Comma 2

Stanzia la somma di **500.000,00 euro, per l'anno 2025**, finalizzata alla promozione della **rigenerazione** di polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani **al fine di prevenire incendi**, mediate la riqualificazione degli stessi, rinviando la definizione degli interventi e delle modalità a un decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

Criticità: la previsione appare eccessivamente ampia, dal momento che, dopo aver individuato la finalità e stanziato le somme, si limita a rinviare "in bianco" a un atto amministrativo, senza previamente definire i criteri direttivi che l'Assessorato dovrà seguire nel dare attuazione alla norma. Ad esempio, dalla disposizione non si evince se gli interventi dovranno essere effettuati tutti direttamente dall'assessorato ovvero da altri enti, quali i comuni, o dai privati che saranno assegnatari delle risorse, così come non si chiarisce con quali criteri gli interventi saranno ripartiti tra le diverse aree comunali interessate da parchi, orti e polmoni verdi. Al riguardo, si rammenta che disposizioni di tale segno possono presentare **profili di criticità dal punto di vista del rispetto del principio di legalità, formale e sostanziale**, laddove demandano l'intera disciplina di dettaglio ad atti amministrativi di carattere secondario senza porre, almeno per gli aspetti più rilevanti, attraverso l'individuazione di principi e criteri direttivi, una cornice di disciplina di carattere essenziale entro cui l'amministrazione possa esercitare la propria discrezionalità.

Articolo 10

L'articolo in esame reca una molteplicità di disposizioni normative relative al personale della Regione o di enti pubblici regionali.

Commi 1 e 2 – Dotazione di personale del Fondo Pensioni

Le disposizioni in esame modificano, per quel che attiene alla dotazione di personale, l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 che ha istituito il Fondo per il

pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale (Fondo Pensioni) attribuendogli la natura di ente pubblico non economico.

L'attuale formulazione del comma 12 dell'articolo 15, oggetto della presente modifica, prevede che *"Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico"*. Dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame emerge che sino ad ora l'ente in questione ha fatto fronte al proprio fabbisogno di personale per il tramite del distacco di personale regionale. Dalla medesima relazione emerge, altresì come la strutturale carenza di organico della Regione abbia determinato una corrispondente carenza di personale anche per il Fondo. Di conseguenza, la modifica normativa in esame, **intende consentire al Fondo di dotarsi anche di proprio personale, oltre che di personale proveniente dalla Regione**. In forza della modifica normativa in esame si prevede, quindi, che il fondo possa impiegare due tipologie di personale, quello regionale in servizio i cui costi, rimangono a carico della Regione e quello proprio del Fondo i cui costi, sempre in base alla normativa in esame, saranno posti a carico dello stesso Fondo.

Si prevede, altresì, che al personale proprio del Fondo venga riconosciuto **il medesimo stato giuridico ed economico del personale della Regione Siciliana** e si stabilisce, inoltre, che la pianta organica del Fondo venga ridotta almeno del 20% e comunque nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

Il comma 2 reca una clausola di neutralità finanziaria in relazione alla modifica normativa in tema di personale del Fondo appena esaminata.

Si osserva che nel prevedere la possibilità per il Fondo di dotarsi di personale non esclusivamente regionale e quindi di personale proprio, la disposizione si limita a specificare che a quest'ultimo sarà riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale regionale, senza però chiarire le modalità di reclutamento di detto personale, ossia nel rispetto dell'articolo 97, comma 4, Cost., recante il principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni che ha trovato attuazione per il tramite dei principi previsti dal D.lgs. n. 165 del 2001. Il rispetto di detti riferimenti normativi **andrebbe specificato onde non ingenerare dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della disposizione**.

Si osserva, altresì, che la clausola di neutralità finanziaria per cui dalla disposizione in esame non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale non appare supportata da idonea dimostrazione da parte di una relazione tecnica, come pure richiesto dall'articolo 17, comma 6, della legge n. 196 del 2009 che, com'è noto rappresenta parametro interposto nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, anche regionali, per violazione del comma 3 dell'articolo 81 Cost..

Invero, l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la Regione andrebbe comunque dimostrata. Infatti, se è pur vero che i costi per il personale regionale di cui potrà

continuare ad avvalersi il Fondo sono tutt'ora ora a carico della Regione, e tali rimarranno anche a seguito della modifica normativa in esame, la previsione della possibilità di avvalersi di personale proprio da parte del Fondo non è detto che non possa avere riflessi sul bilancio della Regione. **Si rammenta che l'ente in questione fa parte del Gruppo amministrazioni pubbliche (G.A.P.) della Regione e del perimetro di consolidamento del bilancio della Regione Siciliana** (si veda Bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2021 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 71 del 10 febbraio 2023, pagina 17) e in base ai commi 3 e 4 della legge regionale n. 6 del 2009 è **destinatario di trasferimenti da parte della Regione.**

Inoltre, quanto alla necessità, in ogni caso, di quantificare e coprire gli oneri derivanti per il fondo dalla possibilità di procedere all'assunzione di proprio personale, possibilità che evidentemente pare discendere dalla modifica normativa in esame, si ritiene utile rammentare che l'articolo 19, comma 2, della citata legge 196 del 2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), prevede che : *"ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite"*. La stessa norma richiama anche le metodologie di copertura disciplinate all'articolo 17 della predetta legge ed individua la relazione tecnica predetta come strumento essenziale a corredo dei disegni di legge per dimostrare le conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi e l'eventuale neutralità finanziaria. (sul punto, la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, nella sua recente deliberazione n. 102/2024/RQ pubblicata il 17 settembre 2024 e riguardante proprio la relazione sulla tecnica di quantificazione degli oneri e copertura finanziaria delle leggi di spesa dell'anno 2023 della Regione Lazio, ha precisato che l'assenza di indicazioni nella relazione tecnica o nella norma della quantificazione e copertura degli oneri o **di neutralità finanziaria nel caso di leggi con oneri a carico del settore pubblico**, deriva *".....dall'erroneo presupposto secondo cui la legislazione regionale non dovrebbe quantificare gli oneri, né provvedere alla loro copertura, quando questi ricadono sul bilancio di altra Amministrazione pubblica, in violazione dell'art. 19, della legge n.196/2009 di contabilità e finanza pubblica, espressamente applicabile anche alla legislazione regionale."*).

In aggiunta, si deve segnalare che, in ogni caso, il predetto comma 6 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 esclude che clausole di neutralità finanziaria possano essere previste a fronte di norme che introducono spese obbligatorie, quali certamente sono quelle per il personale." **La disposizione, pertanto, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'assenza di nuovi o maggiori oneri, per il bilancio regionale e**

che quantifichi gli oneri posti in capo al Fondo Pensioni per far fronte all'assunzione di proprio personale, presenta dubbi di compatibilità costituzionale.

Comma 3 - Adeguamento del trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale

Prevede di applicare al personale dipendente dell'Amministrazione regionale le disposizioni statali di cui alla legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024, che consentono di disporre un incremento del trattamento economico dei dipendenti pubblici nelle more dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali. La disposizione, di carattere evidentemente oneroso, trova copertura finanziaria *"a valere sulle risorse destinate al rinnovo per il triennio 2022-2024 dei contratti collettivi di lavoro"* del personale regionale in parola. La quantificazione dell'onere complessivo è riportata nella relazione illustrativa allegata al DDL dove sono indicati i prospetti contabili di determinazione delle masse salariali, del fabbisogno a regime per rinnovi contrattuali 2022-2024 e della quota degli stessi da anticipare, fino al rinnovo contrattuale, in applicazione della normativa statale che si intende recepire con la disposizione in commento.

Allo scopo di ricostruire la normativa statale richiamata dalla norma in esame, si rammenta che il **comma 2 dell'articolo 47-bis del D.lgs. n. 165 del 2001** dispone che a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, **una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (cosiddetta indennità di vacanza contrattuale)** .

In applicazione della normativa appena richiamata, l'articolo 1, comma 609, **della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022**, ha previsto, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, l'erogazione della suddetta anticipazione nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, **dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022**.

A sua volta, l'articolo 1, comma 28, **della legge di Bilancio di dello Stato per l'anno finanziario 2024**, cui la norma in esame fa riferimento ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti regionali, ha previsto **a decorrere dal 1 gennaio 2024**, che l'emolumento di cui al predetto articolo 1, comma 609, fosse incrementato **"di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale"**.

Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. La norma in questione, infatti, aveva già previsto che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale dalle amministrazioni statali a tempo indeterminato, in via eccezionale, l'emolumento predetto di cui all'articolo 1, comma 609 richiamato, nel mese di dicembre 2023 fosse incrementato, a valere sul 2024, **di un importo pari a 6,7** volte il relativo valore annuale attualmente erogato.

Commi 4 e 5 – Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

La disposizione **sostituisce** il comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 il quale, in applicazione dell'articolo 2 del Decreto-legge. n. 73 del 2023 recante *"misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili"*, aveva autorizzato l'avvio delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014, utilizzati dal Dipartimento regionale dei beni culturali, **nel limite di trenta ore settimanali**.

La disposizione che si commenta prevede, invece, un diverso meccanismo di stabilizzazione per i suddetti lavoratori socialmente utili inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, **che sono in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali**.

Si dispone, infatti, che **la società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), ossia una società partecipata della Regione**, venga autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo parziale nella misura di trenta ore settimanali, a seguito di avviso pubblico di selezione per le qualifiche a basso contenuto professionale, un numero massimo di 258 lavoratori socialmente utili di cui al predetto elenco regionale che sono iscritti, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, **nell'albo dei dipendenti delle società partecipate di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21**.

Si osserva che la disposizione presenta dei dubbi di legittimità costituzionale per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché il decreto-legge n. 73 del 2023 autorizza la stabilizzazione **presso le amministrazioni pubbliche e non presso le società partecipate**, in qualità di lavoratori soprannumerari, *"anche in deroga alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale e fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa"*, dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5,

e dei lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1. **Le società partecipate, infatti, non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni e ad esse si applica la disciplina del Codice civile, eccezion fatta per la normativa speciale recata dal D.lgs. n. 175 del 2016** (Testo Unico Società Partecipate) secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 1, comma 3, del suddetto TUSP in forza del quale *"Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato"*.

In secondo luogo, dubbi di legittimità costituzionale discendono dalla disposizione in esame perché essa prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i lavoratori in questione possano, a domanda, chiedere l'iscrizione nell'albo **dei dipendenti delle società partecipate di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Sul punto deve rammentarsi che** La Corte costituzionale, **con la sentenza n. 39 del 2022**, ha avuto modo di chiarire (benché in relazione ad una diversa fattispecie di riapertura ora per allora dei termini di iscrizione nel relativo albo dei dipendenti delle società in liquidazione partecipate dalla Regione i quali in precedenza per "oggettivi impedimenti" non vi fossero stati inseriti), **che le previsioni dell'articolo 64 in materia di assunzioni tramite l'Albo dovevano avere necessariamente natura transitoria, perché si ricollegavano a procedure previste in via transitoria dal legislatore statale.** La materia delle disposizioni inerenti il personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali rientra, infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della competenza esclusiva statale sull'ordinamento civile, **in quanto si tratta di definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e di rapporti di lavoro di diritto privato, pur con caratteri di specialità** (argomento, quest'ultimo, che corrobora l'osservazione di cui al periodo precedente relativa all'impossibilità di ricondurre entro il perimetro della P.A. le suddette società).

Secondo i giudici costituzionali, la versione originale dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 si giustificava alla luce del fatto che l'obbligo di utilizzo dell'Albo realizzava una forma di mobilità orizzontale del personale delle società partecipate in liquidazione, in sintonia con la procedura di mobilità che era prevista, all'epoca, dalla normativa statale sulle società controllate (comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

La Consulta, nella medesima sentenza, ha rammentato, tra l'altro, come le modalità di assunzione da parte delle società partecipate siano ora disciplinate dall'articolo 25 del Testo unico delle società partecipate, come introdotto dall'articolo 1, comma 10 *novies*, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Pertanto si chiedono chiarimenti al Governo regionale in ordine alle finalità perseguite dalla disposizione.

Comma 5

Modifica il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2024 (Legge di stabilità regionale 2024-2026) estendendo ai lavoratori socialmente utili inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 utilizzati dal Dipartimento regionale dei beni e delle attività culturali, **ossia i lavoratori precari i cui processi di stabilizzazione vengono modificati dal precedente comma 4 della legge in esame**, la previsione in forza della quale per il periodo collegato al processo di assunzione e in caso di mancata adesione alla procedura di stabilizzazione, e comunque fino al 30 giugno 2026, i soggetti interessati dalle procedure di stabilizzazione permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a trentasei ore, nel limite di spesa rappresentato dalle somme iscritte nel fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) di cui al comma 1 dell'articolo 10 della suddetta legge regionale n. 1 del 2024.

Comma 6 – Fabbisogno assunzionale del Corpo forestale della Regione

La disposizione in esame interviene sull'articolo 50 della legge regionale n. 3 del 2024 rubricato "Facoltà assunzionali della Regione Siciliana" aggiungendovi due commi relativi agli oneri recati dall'assunzione di personale del Corpo Forestale della Regione.

Al riguardo, si rammenta che la disciplina recata dal predetto articolo 50, di carattere generale, era volta a recepire nell'ordinamento regionale le previsioni dell'Accordo Stato-Regione del 16 ottobre del 2023, il quale al punto 10 prevede che *"Fermo restando il contenimento della spesa di personale, al netto dei rinnovi contrattuali nei limiti previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, incluso il trattamento accessorio, le assunzioni di personale del comparto non dirigenziale sono effettuate sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2026"*.

Detto ciò, come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge in esame, il dipartimento regionale Comando del Corpo Forestale, ai fini della predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Siciliana 2024-2026, avrebbe proceduto a ricalcolare il fabbisogno assunzionale già previsto nel PIAO 2023/2025 *"da destinare all'assunzione di 28 unità di cat. B, Ruolo Agenti ed assistenti, 1 unità, Agente forestale Cat. B1 derivante dall'eventuale esito di un contenzioso pendente e 109 unità cat. B1, di cui 46 derivanti dal concorso in itinere"*. A tal fine

vengono quindi aggiunti all'articolo 50 due ulteriori commi tesi a ricomprendere gli oneri recati dalle suddette assunzioni, con le relative coperture, nell'ambito della disciplina generale sulle facoltà assunzionali della Regione prevista in attuazione del suddetto accordo Stato-Regione.

Più nel dettaglio, il nuovo **comma 5 che viene così introdotto**, è teso a quantificare per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale 2025-2027 l'onere recato dall'assunzione delle suddette unità di personale, che viene quantificato in euro 10.665.897,84 per il 2025, euro 5.751.235,84 per il 2026 e in euro 4.373.856,84 per il 2027, mentre il nuovo **comma 6, anch'esso introdotto dalla disposizione in esame**, reca le relative coperture a valere sulle risorse della Missione 9, Programma 5, capitoli 150001, 151001 articolo 1, 150003, 150032. Dalla relazione illustrativa, parrebbe evincersi che **la copertura viene individuata**, per ciascuno degli anni presi in considerazione, **attraverso i risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio di personale** del suddetto Corpo Forestale in relazione a ciascuno anno.

Si osserva, come la tecnica di quantificazione dell'onere recato dalle nuove assunzioni previste e, di conseguenza, la relativa modalità di copertura, trattandosi di spese obbligatorio e continuative per il personale, non appaiono conformi al comma 7 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) che si applica alle Regioni, anche speciali, in forza del rinvio di cui al comma 2 dell'articolo 19 della medesima legge, il quale prevede che *"Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 [ossia la relazione tecnica] contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione [...]".* Sul punto, con riferimento a similari tecniche di quantificazione e copertura degli oneri riferite all'assunzione di personale del medesimo Corpo forestale della Regione, la Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 226 del 2021**, si è già pronunciata dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della Legge regionale n. 29 del 2020, per violazione dell'articolo 81, terzo comma, Cost.

La disposizione in esame, quindi, rischia anch'essa di essere impugnata per violazione dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione. **Si chiedano, pertanto, al Governo regionale gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali.**

Comma 7 - Variazione autorizzazioni di spesa relative al Fondo Pensioni della Regione

La disposizione reca una variazione del riparto sui diversi anni del bilancio pluriennale delle quote relative all'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Fondo Pensioni della Regione. **Le suddette quote sono state così rideterminate da ultimo dall'articolo 24 della legge regionale n. 28 del 2024:** 97.000 migliaia di euro per l'anno 2024, 21.000 migliaia di euro per l'anno 2025 e in 138.000 migliaia di euro per l'anno 2026 (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603). La disposizione in esame opera una nuova rideterminazione prevedendo **per anno 2025 un incremento di 38.000 migliaia di euro; per l'anno 2026 una riduzione di 77.000 migliaia di euro e per l'anno 2027 un incremento di 39.000 migliaia di euro.**

Articolo 11

La disposizione in esame prevede lo stanziamento di somme nell'esercizio finanziario 2025 finalizzate al finanziamento di attività in tre diverse settori, ossia la realizzazione di **manifestazioni ed iniziative** vocate alla **diffusione dei valori dell'accoglienza e dell'integrazione** (comma 1), realizzazione di iniziative di **alto valore turistico-promozionale** (comma 2), **acquisto di scuolabus** per le esigenze dei Comuni siciliani (comma 3).

Comma 1: si autorizza l'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro a finanziare **manifestazioni ed iniziative** vocate alla **diffusione dei valori dell'accoglienza e dell'integrazione, sia come interventi diretti, sia con la stipula di accordi di partenariato**, con enti, istituzioni, associazioni di settore che operano sul territorio. A tal fine è destinata la spesa di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

Criticità: La norma non appare sufficientemente dettagliata relativamente agli interventi da realizzare in partenariato e, pertanto, potrebbe risultare violato il principio di **legalità in senso sostanziale**. A tal fine andrebbero indicati principi e criteri in base ai quali finanziare gli interventi.

Comma 2: autorizza la spesa annua di 3.500 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2025-2027, per iniziative aventi valenza turistica e di promozione del territorio, a **titolarità diretta dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo**, dovendosi intendere per tali, come chiarito nella relazione illustrativa, eventi i cui marchi risultano già nella disponibilità dell'Assessorato e che sono *“direttamente gestiti dal competente Dipartimento regionale attraverso l'attività dei propri uffici che, in taluni casi, si avvalgono anche delle competenze degli enti sottoposti a tutela o vigilanza da parte dell'Assessorato.”*

Comma 3: autorizza l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale ad erogare ai **Comuni siciliani**, un **contributo straordinario**, per l'esercizio finanziario 2025 (entro la spesa di complessivi 2.000 migliaia di euro), per la specifica finalità dell'**acquisto di scuolabus**, con criterio **preferenziale** a favore dei **Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti** e secondariamente ai Comuni con popolazione compresa **tra 15.000 e 50.000 abitanti**, rinviando ad un successivo decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio la definizione delle modalità di richiesta ed erogazione delle somme.

Articolo 12

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio, con una dotazione finanziaria pari a euro **1.781.154,00** per l'esercizio finanziario 2025, euro **2.095.891,00** per l'esercizio finanziario 2026 ed euro **2.415.057,00** per l'esercizio finanziario 2027, al fine di garantire la gestione e la manutenzione della rete meteo regionale di monitoraggio e allertamento.

Il **comma 2** autorizza per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di **165.000** euro per l'acquisizione di servizi tecnico-specialistici necessari a garantire il funzionamento del Centro Funzionale Decentrato-Idro, istituito presso il Dipartimento regionale della Protezione civile.

Il **comma 3** autorizza per il triennio 2025-2027 la spesa di **3.000 migliaia** di euro per l'attuazione di interventi a tutela della pubblica e privata incolumità conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi ed emergenza regionale al verificarsi di eventi calamitosi (art. 9 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13).

Articolo 13

L'articolo prevede lo stanziamento di somme per tre diverse finalità.

Al comma 1 è autorizzata la somma di 5.997.694,90 euro per **interventi a suo tempo previsti** con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, **volti alla bonifica e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti**, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. Dalla relazione illustrativa si comprende che le somme stanziare sono in particolare prevalentemente destinate alla **copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi**, che ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modifiche dalla legge n. 91/2022, devono essere riconosciuti **in favore degli appaltatori di lavori pubblici**.

Al comma 2 viene autorizzata la somma di **732 migliaia di euro** da destinare alle spese per il **completamento di una porzione di rete fognaria nell'isola di Vulcano**.

Il comma 3 autorizza **in favore dell'ATI idrico di Caltanissetta** la somma di **1.165 migliaia di euro** per sostenere le spese per interventi di **manutenzione straordinaria degli impianti industriali di depurazione di Caltanissetta**, località Calderaro, e di San Cataldo Scalo.

Le somme stanziare integrano quelle già erogate con l'articolo 12 della legge regionale n. 8/2023 (di identico contenuto al comma 3 in commento).

Articolo 14

L'articolo in commento modifica pregresse autorizzazioni di spesa contemplate dalla normativa regionale, al fine di adeguarle all'effettivo fabbisogno finanziario per il triennio.

Il **comma 1** ridetermina, per l'esercizio finanziario 2025, in 77.000 migliaia di euro l'autorizzazione di spesa di 79.200 migliaia di euro prevista dal comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (variazione in diminuzione - 2.200 migliaia di euro), al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario della Regione (nello specifico, si tratta della categoria di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità ed in attività socialmente utili).

Il **comma 2** riquantifica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 fino al 2038, in **179.000 migliaia di euro** l'autorizzazione di spesa di euro 184.682.543,36, prevista, dall'esercizio 2023 fino al 2038 per la stabilizzazione del personale precario dal comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, a sua volta ridotta di 4.000 migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23.

Il **comma 3** ridetermina, per l'esercizio finanziario 2025, in **1.500 migliaia di euro** l'autorizzazione di spesa di 2.000 migliaia di euro disposta dall'art. 17 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per la realizzazione di attività promozionali e di iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico ed agroalimentare della Sicilia, preparatorie o connesse al riconoscimento come "Regione europea della gastronomia 2025", promosse dal Dipartimento regionale dell'agricoltura (variazione in diminuzione - 500 migliaia di euro).

Il **comma 4** modifica, per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, in **200 migliaia di euro** per ciascun anno il contributo di 280 migliaia di euro riconosciuto dal comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 per le spese di funzionamento del "Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino", dedicato alla memoria di tutte le vittime della mafia (variazione in diminuzione - 80 migliaia di euro).

Il **comma 5** ridetermina, per l'esercizio finanziario 2025, in **150 migliaia** di euro la spesa di 180 migliaia di euro di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 33 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, autorizzata per far fronte alle spese derivanti dalla gestione della discarica dismessa del Comune di Mazzarà Sant'Andrea, in provincia di Messina (variazione in diminuzione – 30 migliaia di euro).

Il **comma 6** ridetermina, per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, in **250 migliaia** di euro per ciascun anno l'autorizzazione di spesa di 1.000 migliaia di euro prevista dall'art. 15, comma 12, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, il quale finanzia l'utilizzo di lavoratori forestali a tempo determinato (LTD) in attività di sorveglianza e controllo del territorio a supporto degli uffici del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per fronteggiare gravi criticità legate alla repressione degli incendi boschivi.

Articolo 15

Il **comma 1** interviene sull'art. 14 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1.

In particolare, sopprime, al comma 2, l'aggettivo "pesanti", ampliando così la platea dei mezzi aerei per il cui noleggio, ai fini del contenimento degli incendi boschivi, la disposizione citata riconosce la spesa (in particolare, rideterminando in 10.500 migliaia di euro la spesa per il 2024 ed autorizzando per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 la spesa di 16.500 migliaia di euro).

Abroga, altresì, il comma 5, eliminando l'autorizzazione di spesa prevista, per l'esercizio finanziario 2026, di **14.566.400,00 euro** a valere sul capitolo 215800 inerente al Fondo per la copertura degli oneri discendenti dal recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, al fine di imputare le relative somme - per gli anni 2026 e 2027 - direttamente a valere sui capitoli (155382 e 150514) di pertinenza dei due centri di responsabilità (ossia il Dipartimento sviluppo rurale e il Corpo Forestale).

Il **comma 2** ridetermina le autorizzazioni di spesa previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, ai fini del finanziamento dei lavoratori forestali per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, di imboscamento e rimboscamento, di difesa del suolo e di prevenzione e contenimento degli incendi boschivi, anche mediante il noleggio di mezzi aerei, in **271.300 migliaia di euro** per l'esercizio finanziario 2025 e per ciascun esercizio finanziario 2026 e 2027 in **285.866.4000,00**.

Il **comma 3** iscrive la spesa di cui al comma precedente nell'ambito delle rubriche delle competenti amministrazioni, per i seguenti importi:

- al Dipartimento regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di 91.100 migliaia di euro per interventi di parte corrente e di euro 74.000 migliaia per interventi in conto capitale;
- al Comando del Corpo forestale, per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di 109.797 migliaia di euro per interventi di parte corrente e di euro 1.000 migliaia per interventi in conto capitale.

Il **comma 4** ripartisce le somme dei commi 2 e 3 negli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, iscrivendole nelle pertinenti Missioni e nei relativi Programmi di spesa.

Il **comma 5** stabilisce che spetta al Ragioniere generale con proprio decreto, su proposta delle amministrazioni interessate, ossia il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed il Comando del Corpo forestale della Regione, apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme di cui al comma 4, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni medesime.

Articolo 16

La norma, **coerentemente con il novellato comma 10**, dell'articolo 90 della legge regionale n.6 del 2001, destina **all'ARPA Sicilia** 7.000 migliaia di euro a titolo di contributo indistinto di funzionamento finanziato con **fondi liberi di bilancio** in coerenza con le finalità del capitolo di entrata 1607 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

Si rammenta che il **legislatore regionale, con l'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2023, ha radicalmente modificato il citato comma 10**, dell'art. 90, l.r. n.6/2001 prevedendo, da un lato, un contributo ordinario di funzionamento di 7.000 migliaia di euro a valere su fondi regionali al quale si aggiunge quello di 24.000 migliaia di euro gravante sul **Fondo sanitario regionale (FSR)** *"per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA"*.

Difatti, la **pregressa disciplina sul finanziamento dell'ARPA** prevedeva un contributo di 29 milioni a valere **esclusivamente sul FSR**. La norma, in detta formulazione originaria, è stata *ratione temporis* oggetto di questione di legittimità costituzionale decisa con la sentenza di accoglimento n. 1 del 2024.

In tale occasione, la Corte costituzionale ha ribadito la propria giurisprudenza in materia di **sana gestione finanziaria**, richiamando il c.d. **perimetro sanitario** di cui all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che richiede l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario

regionale, con particolare riferimento alla spesa sanitaria corrente da destinare al **finanziamento dei LEA**.

In virtù di tale assunto, la Corte ha rilevato l'illegittimità della previsione di legge che destinava risorse del FSR al funzionamento dell'ARPA indistintamente, senza un collegamento diretto con il perseguimento delle finalità di tutela della salute previste dai LEA.

Come anticipato, il legislatore regionale, nelle more della pronuncia della Consulta, aveva già provveduto a modificare il comma 10, art. 90, l.r. n.6/2001 nel senso suesposto: la modifica proposta è da ritenersi, oggi, coerente con i principi costituzionali di bilancio.

Articolo 17

Con la disposizione in commento si rideterminano gli stanziamenti di spesa per il triennio 2025/2027 in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex Pip Emergenza Palermo", tenendo conto dell'andamento del processo di stabilizzazione in corso e del processo di fuoriuscita dal bacino previsti dalla normativa regionale (art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27; artt. 8 e 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8; art. 15 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23).

Il comma 1 riduce a **17.500 euro**, il contributo di 18.700 migliaia di euro riconosciuto dal comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, a carico del bilancio della Regione, in favore della Società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, al fine di procedere all'assunzione, sulla base della selezione già svolta dai Centri per l'impiego, di un ulteriore numero di soggetti appartenenti al bacino unico ad esaurimento degli "Ex Pip Emergenza Palermo" (variazione in diminuzione - 1.200 euro).

Modifica, altresì, il comma 4 del citato art. 15 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, il quale prevede che nelle more della definizione delle suddette procedure di assunzione sono iscritte in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro le ulteriori somme di 6.500 migliaia di euro, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026; orbene, la disposizione in commento interviene aumentando il predetto importo in **7.700 migliaia di euro** (variazione in aumento + 1.200 euro).

Il comma 2 interviene con una nuova autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2027 pari a **51.000 migliaia di euro** in favore della Società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di assunzione degli appartenenti al bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo".

Nelle more della definizione dei citati processi di assunzione, il **comma 3** autorizza, per l'esercizio finanziario 2027, l'ulteriore spesa di 14.000 migliaia di euro, da iscrivere nell'apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro della Regione.

Il **comma 4** estende anche all'esercizio finanziario 2026, limitatamente all'importo massimo di 37.000 migliaia di euro, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni, il quale stabilisce che una volta definiti i processi di assunzione degli appartenenti al bacino "Ex PIP Emergenza Palermo" ed in relazione all'effettivo fabbisogno, le restanti somme corrispondenti agli importi massimi di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 15.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 saranno iscritte nell'apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro della Regione.

Il **comma 5** ridetermina in **25.000 migliaia di euro** per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 l'autorizzazione di spesa di euro 29.913.535,00 annui prevista dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, il quale riconosce per gli "ex Pip Emergenza Palermo" la possibilità di richiedere la corresponsione un'indennità omnicomprensiva per consentire la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza. Il predetto comma, autorizza, altresì, relativamente all'esercizio finanziario 2027, la nuova spesa di **25.000 migliaia di euro**.

Articolo 18

Il **comma 1** interviene sull'art. 27 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, con cui si è prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso con il personale precario di cui al comma 9 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

Con la disposizione in commento, i citati rapporti di lavoro, prossimi alla scadenza, vengono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2025; ciò al fine di evitare, nelle more della definitiva stabilizzazione di tali lavoratori, la dispersione delle professionalità acquisite e il pregiudizio per la funzionalità degli Enti presso cui sono allocati.

I commi **2, 3 e 4** intervengono sulla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 ("Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia"), al fine di accrescere l'efficienza dell'attività amministrativa dei Parchi archeologici e paesaggistici, attraverso la semplificazione delle procedure di approvazione e di controllo degli atti economico-finanziari.

In particolare, vengono modificati gli artt. 11 e 20 della predetta legge regionale, laddove nello specifico attribuiscono all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana la titolarità degli atti di gestione e controllo contabile, assegnandoli al Dirigente generale del Dipartimento Regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana, Centro di responsabilità amministrativa dell'Assessorato.

Articolo 19

Il comma 1 approva la tabella A che determina per il triennio la consistenza delle risorse stanziante nei così detti fondi speciali, e cioè il Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Nello specifico, viene movimentato il suddetto fondo per la parte corrente (capitolo 215704) determinando uno stanziamento pari a 21.447.165,29 per il 2025, a 13.151,09 per il 2025 e a 279.4374.422,23 per il 2027. Si osserva come, mentre per il 2025 e il 2027 il fondo viene incrementato delle relative cifre per raggiungere gli stanziamenti appena esposti, nel 2026 viene ridotto di un ammontare pari a 71.712.151.32, così da contribuire per la relativa cifra alla copertura della manovra. Sull'utilizzo del fondo si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs 118 del 2011, le relative risorse sono destinate a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio e non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Il comma 2 contiene rifinanziamenti di leggi di spesa regionali, riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa e rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi delle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali. La tabella successiva ne riassume gli effetti in termini di minori e maggiori spese, con degli effetti netti pari a +127.530.744,73 nel 2025, +98.677.313,87 nel 2026 e +872.609.490 nel 2027.

Tab 4. Effetti finanziari e saldo della Tabella 1 di cui al comma 2 dell'articolo 19 del disegno di legge

	2025	2026	2027
Maggiori spese Tabella 1 per rifinanziamenti e rimodulazioni in aumento di autorizzazioni di spesa	145.146.812	125.405.362	873.697.840
Minori spese Tabella 1 per riduzioni e rimodulazioni in diminuzione di autorizzazione di spesa	17.616.067	26.728.048	1.088.350
SALDO	127.530.745	98.677.314	872.609.490

Fonte: proprie elaborazioni

Articolo 20

L'articolo rinvia al prospetto allegato per il riepilogo degli effetti della manovra finanziaria e delle relative coperture.

Al secondo comma stabilisce che le disposizioni della legge si applicheranno, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2025.

Articolo 21

L'articolo prevede l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (GURS).